

Cassazione, ordinanza 23 maggio 2013, n. 12782, sez. VI – 2 civile

DONAZIONE - OGGETTO - Donazione di beni altrui - Nullità - "Ratio" - Idoneità all'usucapione abbreviata - Fondamento.

La donazione di cosa altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla stregua della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri riguarda tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale, poiché il titolo richiesto dall'art. 1159 cod. civ. deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 769, 771 e 1159

Massime precedenti Conformi: N. 10356 del 2009

Massime precedenti Vedi: N. 21227 del 2010